



# SPARE NAV.I. & SERVICES S.R.L.

## NAVAL/INDUSTRIAL COMPONENTS & MAINTENANCE

### CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E PERSONALE TECNICO (2017)

#### INTRODUZIONE

Le presenti condizioni generali (qui di seguito "Condizioni") verranno applicate, salvo eventuali diversi accordi scritti, a tutte le vendite e spedizioni (qui di seguito "Forniture") di parti di ricambio (qui di seguito "Parti di Ricambio") e a tutti i lavori di installazione, riparazione o manutenzione ed a tutte le attività di formazione e consulenza (qui di seguito "Lavori") effettuati dalla nostra società (qui di seguito "Società") ad un acquirente o committente (qui di seguito "Cliente").

#### DISPOSIZIONI COMUNI

##### C.1. ORDINI E DOCUMENTAZIONE

**C.1.1.** Le proposte della Società non sono vincolanti fino ad avvenuta accettazione da parte di questa dell'ordine formulato dal Cliente. L'ordine emesso dal Cliente è da considerarsi irrevocabile ed immodificabile per trenta giorni decorrenti dal suo ricevimento da parte della Società, a meno che questa non vi presti consenso scritto. L'accettazione dell'ordine da parte della Società renderà definitivo il contratto (qui di seguito il "Contratto") che sarà regolato esclusivamente dalla conferma d'ordine e dalle Condizioni. Le Condizioni, disponibili sul sito [www.sparenaviservices.it](http://www.sparenaviservices.it) o presso gli uffici della Società, costituiscono parte essenziale ed integrante del Contratto, anche nel caso in cui non si faccia loro menzione.

**C.1.2.** Ogni documento e/o informazione fornita da una delle parti rimarrà di proprietà della stessa. Nessuna delle parti sarà autorizzata ad estrarre copie, ovvero a comunicare o trasferire a terzi tali dati, fatti salvi quelli di pubblico dominio, senza preventivo consenso scritto dell'altra parte, né farà uso di essi per obiettivi al di fuori di quelli per i quali sono stati comunicati.

##### C.2. FORZA MAGGIORE

**C.2.1.** Nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente rispetto ai suoi obblighi in base al Contratto nella misura in cui detta parte possa documentare che il mancato adempimento dei suoi obblighi sia dovuto a causa di forza maggiore ed in particolare alle seguenti cause: guerre, insurrezioni, ostilità, disordini pubblici, scioperi, serrate od altre vertenze industriali, epidemie, incendi, atti di Dio, restrizioni ed azioni governative, liquidazione o mancata consegna da parte di un subcontraente di beni o materiali, mancanza di trasporto e perdita delle forze lavorative, restrizioni nell'uso di energia o altre materie prime od altre circostanze al di fuori del controllo di una parte o del suo subcontraente (qui di seguito "Forza Maggiore").

**C.2.2.** Non appena una parte fosse consapevole dell'eventualità che il suo adempimento, ai sensi del Contratto, potesse essere influenzato da Forza Maggiore, questa dovrà, immediatamente, darne notifica

all'altra parte per iscritto, illustrando i dettagli rilevanti relativi all'evento di Forza Maggiore ed al ritardo preventivabile.

**C.2.3.** Le parti saranno tenute a fare tutto quanto loro possibile per superare la causa di Forza Maggiore. Tuttavia, qualora l'adempimento fosse impedito per un periodo superiore a sei (6) mesi, ciascuna parte potrà risolvere il Contratto dandone notifica scritta all'altra parte. In tale ipotesi le parti negozieranno in buona fede gli effetti di tale risoluzione.

##### C.3. TASSE, PAGAMENTI E QUESTIONI AMBIENTALI

**C.3.1.** Il Cliente pagherà, quando applicabili, tutte le eventuali tasse d'importazione e di bollo, imposte sul reddito ed altre tasse, pagamenti e spese, così come i costi per eseguire le formalità doganali relative all'importazione di Parti di Ricambio o di materiale ed attrezzature per l'esecuzione di Lavori e, quando necessario, le spese per trasporto attraverso un altro paese e tutti gli eventuali costi relativi all'exportazione e per eseguire le formalità relative all'exportazione.

**C.3.2.** Per quanto riguarda i requisiti e le norme ambientali e di sicurezza le Parti di Ricambio saranno conformi ai requisiti indicati nella conferma d'ordine o nelle specifiche tecniche ad essa eventualmente allegate. Tutti gli ulteriori requisiti, documentazioni, approvazioni o dispositivi ambientali e di sicurezza richiesti dal Cliente o dalla normativa applicabile per il funzionamento o l'utilizzo delle Parti di Ricambio o per l'esecuzione di Lavori saranno ad esclusivo carico del Cliente e dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle Parti di Ricambio.

##### C.4. ALTRE DISPOSIZIONI

**C.4.1.** La rinuncia temporanea, limitata o specifica, ad una qualsiasi delle disposizioni o condizioni di cui alle Condizioni non sarà considerata come una rinuncia ad alcun'altra delle disposizioni o condizioni. La tolleranza di una parte nel richiedere l'adempimento di una condizione o qualsiasi altra indulgenza concessa da una parte all'altra non sarà considerata come una rinuncia ad alcuna disposizione delle Condizioni.

**C.4.2.** Se una qualsiasi delle summenzionate clausole, termini o condizioni, o un qualsiasi addendum agli stessi dovesse essere considerato invalido, privo di valore legale o inapplicabile, la validità, la legalità e l'esecutività delle rimanenti clausole, termini e condizioni non saranno in alcun modo influenzate dalle suddette invalidità.

**C.4.3.** Illustrazioni, cataloghi o altro materiale fornito dalla Società sono puramente indicativi e il Cliente non potrà invocare rappresentazioni, indennità o garanzie provenienti dagli stessi. Cataloghi, illustrazioni, diagrammi, dichiarazioni di pesi e misure ed altri simili dati sono vincolanti se e nella misura in cui ciò sia stato espressamente concordato per iscritto.

##### C.5. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE

**C.5.1.** Il Contratto è regolato ed interpretato esclusivamente secondo la legge italiana.

**C.5.2.** Nel caso tra le Parti dovessero insorgere controversie sorgenti dal o collegate col Contratto, queste saranno se possibile definite attraverso consultazioni amichevoli tra le parti stesse.

**C.5.3.** Ogni eventuale controversia tra il Cliente e la Società sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Genova.

#### CONDIZIONI APPLICABILI ALLE FORNITURE

##### F.1. CONSEGNA

**F.1.1.** Tutti i riferimenti a termini commerciali saranno interpretati in conformità con Incoterms 2010 o suoi eventuali aggiornamenti successivi. Salvo accordi diversi, le Parti di Ricambio si intendono vendute "Ex Works" e la loro consegna si considera realizzata a far data dal giorno in cui la merce è ivi approntata ed a partire da tale momento il rischio di suo eventuale perimento graverà sul Cliente. Sono quindi a carico di questi le spese di trasporto e qualunque altro onere o tassa gravante sulla merce. Il mancato ritiro delle Parti di Ricambio, trascorsi 10 giorni dall'invio da parte della Società al Cliente di una comunicazione di prontezza delle Parti di Ricambio, darà alla Società la facoltà di richiedere la rifusione degli oneri di immagazzinaggio, assicurazione e custodia.

**F.1.2.** Il termine di consegna si intende sempre indicativo e non perentorio per la Società. Fermo quanto sopra, è comunque dalle parti riconosciuto come giustificato motivo di ritardo nella consegna del bene compravenduto: il ritardo nel ricevimento delle materie prime o di componenti realizzati da terzi, lo sciopero o qualsiasi altro evento non imputabile alla Società che comporti ritardi o arresti parziali o totali della lavorazione delle Parti di Ricambio.

**F.1.3.** Qualora il Cliente richieda la realizzazione di imballaggi particolari i termini di consegna saranno estesi del tempo necessario per la realizzazione di tali imballaggi. In ogni caso gli imballaggi non saranno restituiti alla Società.

**F.1.4.** Al di fuori della garanzia prevista nel successivo art. F.4, nessuna restituzione di Parti di Ricambio sarà accettata da parte della Società senza una sua previa autorizzazione per iscritto. Tutte le Parti di Ricambio eventualmente restituite con l'autorizzazione della Società dovranno essere inviate a spese e rischio del Cliente stesso al magazzino specificato dalla Società. Nel caso in cui la Società dia la sua espressa autorizzazione alla restituzione, rimarrà a carico del Cliente un importo minimo del venti per cento (20 %) del loro valore a fronte delle spese sostenute dalla Società.

##### F.2. PREZZO, PAGAMENTO E RISERVA DI PROPRIETÀ

**F.2.1.** A meno di diversi accordi tra le parti, il pagamento verrà effettuato entro 20 giorni data fattura, mediante rimessa bancaria nella valuta richiesta e sul numero di conto specificato in fattura. Tutte le spese per la rimessa dei pagamenti saranno a carico del Cliente.

**F.2.2.** Salvo ove diversamente specificato, i prezzi si intendono al netto dell'imballaggio.

**F.2.3.** Sugli ordini di Parti di Ricambio per i quali il Cliente richieda che vengano approntati o spediti al di fuori del normale orario di



# SPARE NAV.I. & SERVICES S.R.L.

## NAVAL/INDUSTRIAL COMPONENTS & MAINTENANCE

### CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E PERSONALE TECNICO (2017)

lavoro verrà applicato un sovrapprezzo aggiuntivo sulla base delle tariffe correnti.

**F.2.4.** Il pagamento dovrà essere effettuato alla scadenza prevista nella sua interezza, rimanendo esclusa la possibilità di alcuna compensazione e/o trattenuta. In caso di ritardato pagamento matureranno automaticamente a favore della Società interessi al tasso previsto dagli Art. 4 e 5 D. Lgs. 09/10/2002, n. 231. In caso di ritardo nei pagamenti superiore a trenta (30) giorni, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto e di richiedere la restituzione delle Parti di Ricambio ed il risarcimento di ogni danno patito.

**F.2.5.** In caso di pagamento rateizzato, la proprietà delle Parti di Ricambio passerà al Cliente soltanto dopo che la Società ne avrà ricevuto il totale pagamento. In caso di risoluzione del Contratto, le rate già versate verranno trattenute dal Cliente a titolo di indennità per l'uso ed il deprezzamento delle Parti di Ricambio.

#### F.3. SOCIETÀ DI CLASSIFICA

Il Cliente è tenuto a dichiarare nell'ordine di acquisto delle Parti di Ricambio se dette parti devono rispondere ai requisiti indicati da una società di classifica e/o ispezione. Ogni onere necessario per ottenere tale classifica/ispezione sarà a carico del Cliente. In mancanza di tale dichiarazione, si riterrà che non siano imposti requisiti di classifica.

#### F.4. GARANZIA

**F.4.1.** La Società garantisce la assenza di vizi delle Parti di Ricambio dalla stessa fornite. La garanzia si sostanzia ed esaurisce nella riparazione o nella sostituzione gratuita dei ricambi risultati inservibili per vizi o difetti di materiale, costruzione o lavorazione, purché dette parti vengano riconsegnate alla Società medesima all'indirizzo da questa specificato. Il Cliente è tenuto a prendere le misure necessarie per evitare l'aggravarsi del vizio e per consentire alla Società di effettuare la riparazione. Gli eventuali reclami o richieste in relazione alla garanzia devono essere comunicati per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di decadenza di otto (8) giorni dalla scoperta del vizio.

**F.4.2.** Oltre alla riparazione e/o sostituzione di cui sopra, non incombe sulla Società alcun obbligo e resta in particolare escluso per il Cliente il diritto di pretendere la risoluzione del contratto di fornitura o qualsiasi risarcimento dei danni. La garanzia non si estende a guasti o rotture derivanti da usura naturale, negligenza, cattiva manutenzione, imperizia, trascuratezza, non corretto uso della Parte di Ricambio o del macchinario da parte del Cliente e così via; la stessa inoltre rimane sospesa qualora il Cliente sia in ritardo nei pagamenti, fintanto che questi non siano stati regolarizzati.

**F.4.3.** Il periodo di garanzia relativamente alle Parti di Ricambio inizia al momento della loro consegna e termina sei (6) mesi dopo la data dell'impiego ovvero dodici (12) mesi dalla data di consegna, a seconda dell'evento che si verifichi prima.

**F.4.4.** Il periodo di garanzia relativamente alle Parti di Ricambio che siano state riparate o sostituite durante il periodo di garanzia inizia alla data di riparazione o sostituzione e termina alla data posteriore tra le seguenti: i) 3 mesi dalla data di riparazione o sostituzione oppure ii) alla scadenza del periodo iniziale di garanzia. A tale periodo di estensione della garanzia saranno applicate le stesse condizioni e limitazioni di responsabilità come per la normale garanzia. In nessun caso il periodo di garanzia per qualunque ricambio eccederà diciotto (18) mesi dalla data d'inizio del periodo originario di garanzia ai sensi del art. F.4.3.

**F.4.5.** Questa garanzia non copre inoltre i difetti dovuti o relativi a: (1) materiali o componenti o progetti forniti dal Cliente o per conto del Cliente; (2) scorretta installazione o modifiche svolte senza il consenso scritto della Società, (3) Parti di Ricambio fornite dalla Società che siano direttamente coperte da parte di un altro produttore a favore del Cliente. La garanzia non comprende spese per uso di gru, elettricità, ponteggio, lavori di supporto, attività di bacino incluso l'eventuale lavoro di sommozzatori, smontaggio, montaggio o spese per viaggio ed alloggio del personale o dei rappresentanti della Società.

**F.4.6.** Quella prevista nel presente articolo è l'unica garanzia riconosciuta dalla Società per le Parti di Ricambio e sostituisce qualsiasi altro impegno, espresso o tacito, inclusa qualsiasi altra garanzia o responsabilità per vizi o difetti, occulti o meno, e qualsiasi altro obbligo o responsabilità in relazione ai Parti di Ricambio assunti per Contratto o per legge derogabile.

#### F.5. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

**F.5.1.** La Società non sarà in alcun caso responsabile di danni indiretti, consequenziali, o non prevedibili al momento della

conclusione del Contratto, né di quei danni che il Cliente avrebbe potuto evitare con l'uso della dovuta diligenza.

**F.5.2.** Malgrado qualsiasi altro disposizione del Contratto, la responsabilità della Società sarà in ogni caso limitata ad un massimale di 50.000 euro, salvo i casi dolo o colpa grave.

**F.5.3.** Su richiesta del Cliente, la Società verificherà se le Parti di Ricambio o gli impianti forniti siano difettosi o non conformi. Il Cliente dovrà sostenere le spese di tale verifica.

#### F.6. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

**F.6.1.** Il Cliente sarà tenuto a tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi conseguente da un suo inadempimento, fermo restando l'obbligo per questi di dare immediata notizia al Cliente di tale fatto.

**F.6.2.** Il Cliente sarà responsabile per danni causati da modificazioni da esso apportate a Parti di Ricambio, mezzi di sollevamento ed altre attrezzature non conformi, forniti dallo stesso e usati dai dipendenti della Società. Tale responsabilità non sarà alleviata per causa della mancata contestazione da parte della Società di tali condizioni. Il Cliente avrà la completa responsabilità per apporre e predisporre i segnali di pericolo e le procedure di sicurezza, che devono apparire sull'attrezzatura e sulle Parti di Ricambio, dopo le rispettive consegne. Inoltre, il Cliente sarà responsabile di assicurare che il personale che usa l'attrezzatura e le Parti di Ricambio sia consapevole di tutte le necessarie istruzioni di sicurezza e che i necessari segnali di pericolo sull'attrezzatura e sulle Parti di Ricambio siano esposti ed osservati in forma chiara e continua.

#### CONDIZIONI APPLICABILI AI LAVORI

##### L.1. OGGETTO DEL LAVORO

**L.1.1.** La Società, alle condizioni previste nel Contratto, si impegna ad eseguire il Lavoro mediante personale tecnico qualificato (qui di seguito "Personale") .Salvo eventuali diversi accordi scritti, non fanno parte del Lavoro le attività preparatorie, ivi incluse, ma non limitatamente a: scavi, lavori di fondazione, demolizioni, taglio a pezzi, muratura in mattoni, intonacatura, lavori in cemento armato, lavori di fabbro, verniciatura, lavori idraulici ed attività similari come pure lavori stradali, di fognatura e di impalcatura.

**L.1.2.** Il Contratto relativo ad un Lavoro ha per oggetto un appalto, così come definito dall'art. 1665 c.c., e quindi il compimento di un'opera o di un servizio. In nessun caso quindi potrà essere inteso come semplice messa a disposizione e/o intermediazione di mano d'opera.

##### L.2. OBBLIGHI DEL CLIENTE

**L.2.1.** Il Cliente osserverà tutte le disposizioni di legge, norme e regolamenti applicabili nel sito del Lavoro e conseguenti all'esecuzione del Lavoro. Il Cliente metterà a disposizione della Società, senza costo alcuno per quest'ultima, quanto specificato di seguito negli articoli da L.2.2. a L.2.7. Nel caso in cui il Cliente non fosse in grado o non volesse fornire quanto previsto delle presenti Condizioni, la Società potrà risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità verso il Cliente.

##### L.2.2. Apparecchiatura ed Attrezzi

La manodopera ausiliaria corredata con gli attrezzi necessari, i mezzi di sollevamento necessari e trasporto con personale addetto, il combustibile, i lubrificanti, l'acqua, l'energia elettrica, l'aria compressa ed i mezzi di pulizia, se non concordato diversamente per iscritto.

##### L.2.3. Alloggio

Adeguati locali riscaldati/condizionati per lavoro, vitto ed alloggio del Personale nelle vicinanze del luogo di lavoro, come di seguito: (a) il numero sufficiente di capannoni, riscaldati/condizionati da usare come deposito sicuro, dotati di serratura ed arredati con mensole e recipienti dove porre gli attrezzi e le provviste;

(b) il numero sufficiente di spogliatoi, riscaldati/condizionati per il Personale, dotati di serratura e servizi igienici (docce, lavandini, ecc);

(c) il numero richiesto di uffici ammobiliati per il Personale, dotati di serrature, telefoni, telefax, collegamento e-mail ed altri servizi d'ufficio; e

(d) servizi igienici (w.c.) ed acqua potabile nell'area di lavoro.

##### L.2.4. Energia elettrica ed aria compressa

Il Cliente, senza costo alcuno per la Società, metterà a disposizione, nei punti strategici nelle vicinanze dell'installazione, delle prese per



# SPARE NAV.I. & SERVICES S.R.L.

## NAVAL/INDUSTRIAL COMPONENTS & MAINTENANCE

### CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E PERSONALE TECNICO (2017)

le macchine saldatrici, i trapani e le lampade portatili nonché linee per l'aria compressa.

#### L.2.5. Disbrigo delle pratiche doganali

Qualora la Società lo richiedesse, il Cliente fornirà tutta l'assistenza necessaria per il disbrigo delle pratiche doganali, esenti da imposte e tasse, necessarie per l'importazione e/o l'esportazione dell'attrezzatura ed attrezzi della Società.

#### L.2.6. Tasse e costi relativi al Personale

Il Cliente pagherà tutte le imposte governative, tasse od importi richiesti per la Società o per il suo personale nel paese del Cliente o presso il sito del Lavoro, in relazione al Lavoro effettuato o all'abitazione, ai viaggi o all'impiego della Società o del suo Personale.

#### L.2.7. Visti e permessi di lavoro

Il Cliente presterà la massima collaborazione affinché il Personale possa ottenere i visti e gli eventuali altri documenti ufficiali d'ingresso, d'uscita, di residenza o permessi di lavoro che potrebbero essere richiesti dal Paese in cui vengono svolti i lavori e che al Personale venga concesso il libero ingresso e/o uscita all'/dall'installazione.

### L.3. MALATTIA ED INFORTUNIO DEL PERSONALE

L.3.1. In caso di malattie od infortunio del Personale occorsi sul luogo di lavoro o altrove che richiedano cure mediche o degenza ospedaliera, il Cliente si assume la responsabilità di assicurare che le strutture mediche ed i necessari interventi sanitari vengano messi a disposizione del Personale.

Le cure mediche e le degenze ospedaliere dovranno essere le migliori possibili. Qualora, dopo una visita medica (o in caso di decesso), si ritenesse opportuno rimpatriare la persona interessata, il Cliente si farà carico del rimpatrio nel modo più veloce e conveniente possibile. Subordinatamente a quanto previsto nell'Art. L.10, tutte le spese sostenute in base a questo Art. L.3 saranno a carico della Società.

L.3.2. Il Cliente risarcirà la Società per tutte le multe, penalità o imposte conseguenti al mancato rispetto di tutte le leggi, norme e regole vigenti nel luogo in cui viene eseguito il Lavoro a meno che tali multe, penalità o imposte siano dovute a violazioni intenzionali da parte della Società o del suo Personale.

### L.4. RITIRO E SOSPENSIONE

#### L.4.1. Ritiro del Personale

Se il Lavoro venisse interrotto per causa di Forza Maggiore, come definita nell'Articolo C.2, o per motivi non ascrivibili alla Società, le spese sostenute per mantenere il Personale presso l'installazione (inclusi, ma non limitatamente a, stipendi ed alloggio) saranno a carico del Cliente. Se l'interruzione persiste per oltre una settimana il Personale verrà, su richiesta della Società, rimpatriato. Tutte le spese sostenute in relazione a tale ritiro e/o successivo ritorno saranno a carico del Cliente.

#### L.4.2. Sospensione

Se il Personale venisse ritirato, l'esecuzione del Contratto verrà sospesa fino a quando il Cliente non richieda, tramite preavviso scritto di almeno due (2) settimane, il rientro del Personale presso l'installazione. Per portare a termine il Contratto la Società avrà diritto ad un'estensione temporale pari al numero di giorni di durata della sospensione.

#### L.4.3. Risoluzione

Qualora la sospensione superasse i due (2) mesi ambedue le parti avranno il diritto di recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra parte, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di recesso.

#### L.4.4. Oneri aggiuntivi

Purché ragionevoli, saranno rimborsati dal Cliente tutti gli oneri aggiuntivi sostenuti dalla Società per portare a termine il Contratto, inclusi gli oneri aggiuntivi sostenuti in seguito alla sospensione e alla successiva ripresa del Lavoro.

### L.5. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L.5.1. Tutti i corrispettivi quotati nell'offerta e presentati dalla Società e riportati nel Contratto sono al netto e non comprendono tasse, dazi e simili. A meno di diversi accordi tra le Parti, il pagamento verrà effettuato entro 20 giorni data fattura mediante rimessa bancaria nella valuta richiesta e al numero di conto specificato in fattura. Tutte le spese per la rimessa dei pagamenti saranno a carico del Cliente

L.5.2. Il pagamento dovrà essere effettuato alla scadenza prevista nella sua interezza, rimanendo esclusa la possibilità di alcuna

compensazione e/o trattenuta. In caso di ritardato pagamento matureranno automaticamente a favore della Società interessi al tasso previsto dagli Art. 4 e 5 D. Lgs. 09/10/2002, n. 231. In caso di ritardo nei pagamenti superiore a trenta (30) giorni, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento di ogni danno patito. Restano salvi i privilegi o altri diritti spettanti per legge alla Società sui beni del Committenti

L.5.3. Alla fine di ogni settimana i rapporti di servizio saranno compilati dal Personale e verificati ed autenticati con tempestività dal rappresentante del Cliente. I rapporti di servizio compilati dal Personale della Società saranno allegati alle fatture quali giustificativo.

L.5.4. Qualora il Lavoro convenuto si protrasse oltre un (1) mese, la Società potrà fatturare al Cliente mensilmente. Tali fatture mensili d'acconto saranno dovute così come previsto dalla presente clausola L.5. e, una volta pagate, saranno dedotte dalla fattura finale della Società. Senza pregiudizio di quanto previsto all'art. L.5.2, il mancato pagamento anche di una sola di tali fatture mensili darà facoltà alla Società di sospendere l'esecuzione del Lavoro

### L.6. CORRISPETTIVI

L.6.1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei Lavori viene calcolato sulla base di una settimana costituita da 40 ore lavorativa e cioè 8 ore giornaliere, dalle 07.00 alle 16.00 per 5 cinque giorni lavorativi a settimana. Per le attività prestate in eccesso a tali orari e/o in giorni festivi verrà applicato un sovrapprezzo aggiuntivo sulla base delle tariffe correnti.

#### L.6.2.

Eventuali tempi d'attesa non imputabili alla Società saranno considerati come tempi impiegati per l'esecuzione del Lavoro e come tali fatturati al Cliente.

#### L.6.3. Spese di viaggio

(a) Tutte le spese di viaggio sostenute in relazione al Contratto saranno fatturate al Cliente.

Le spese di viaggio comprendono:

I. viaggi in treno, nave, aereo, automobile e/o autobus;

II. il trasporto nonché l'assicurazione dovuta in relazione agli effetti personali, agli strumenti ed agli attrezzi necessari per l'esecuzione del Contratto, incluse le spese di extrabagaglio.

III. il Cliente pagherà tutte le spese vive sostenute dalla Società per il lavoro commissionato, quali, a titolo esemplificativo, quelle per la trasmissione di telefax, telex, telegrammi, e le chiamate telefoniche.

(b) Le ore di viaggio da e per gli stabilimenti della Società saranno addebitate alle tariffe in vigore per i rispettivi gruppi di Personale per le ore normali di lavoro.

(c) Il Cliente fornirà, senza costo alcuno per la Società i mezzi di trasporto necessari al Personale per raggiungere le aree di lavoro dal proprio alloggio e viceversa o, in alternativa, sosterrà tutte le spese sostenute per tali viaggi.

#### L.6.4.

Eventuali attività aggiuntive richieste dal Cliente nel corso di esecuzione del Lavoro o dopo il completamento dello stesso saranno addebitate al Cliente secondo gli stessi parametri utilizzati nel Contratto per la determinazione del corrispettivo.

#### L.6.5. Periodi di riposo

Qualora il Contratto perdurasse per oltre tre (3) mesi consecutivi, ogni membro del Personale avrà diritto, alla fine di un periodo di due mesi, ad un viaggio di andata e ritorno nel paese della Società dove potrà rimanere per un periodo di due (2) settimane. Le spese sostenute per tale viaggio saranno riconosciute dal Cliente in conformità con quanto previsto nell'Articolo L.6.3 sopra riportato.

### L.7. LEGGI E NORME DI SICUREZZA LOCALI

#### L.7.1. Legge e norme locali

Il Cliente si impegna a fornire alla Società ed al suo Personale tutte le informazioni necessarie riguardanti le leggi e le norme locali in materia di lavoro, sicurezza e ambiente.

#### L.7.2. Norme di sicurezza del Cliente

(a) Il Cliente informerà la Società, con ogni dettaglio necessario, circa eventuali norme di sicurezza che il Cliente applica al proprio personale ed al luogo di lavoro; la Società a sua volta si impegna a far sì che il proprio Personale osservi tali norme.

(b) L'eventuale inosservanza di tali norme da parte del Personale sarà segnalata alla Società per iscritto. In accordo con il Cliente, la Società prenderà le necessarie misure atte ad evitare il ripetersi di tali mancanze.

#### L.7.3. Pericoli particolari



# SPARE NAV.I. & SERVICES S.R.L.

NAVAL/INDUSTRIAL COMPONENTS & MAINTENANCE

## CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E PERSONALE TECNICO (2017)

Il Cliente informerà la Società ed il suo Personale circa eventuali rischi o pericoli particolari che possono ritrovarsi nel paese del Cliente, nel sito del Lavoro o durante l'uso di apparecchiature ed attrezzi forniti dal Cliente. Il Cliente soddisferà tutte le richieste, purché ragionevoli, inoltrate dal Personale per quanto concerne la messa a disposizione di ulteriori mezzi di sicurezza.

### L.8. GARANZIA

**L.8.1.** Qualora il Lavoro eseguito risultasse inadeguato a causa di difetti d'esecuzione, la Società si impegna a completare, rettificare o, se necessario, rifare tale Lavoro. La Società si impegna, inoltre, a porre rimedio ad eventuali difetti presenti nelle Parti di Ricambio da essa forniti in conformità con il Contratto per l'esecuzione del Lavoro ovvero a sostituire dette Parti di Ricambio difettose, sempre che il difetto venga individuato durante il periodo di garanzia. Il Cliente, da parte sua, sarà tenuto a prendere misure immediate per evitare l'aggravamento del difetto stesso e per permettere alla Società di porvi rimedio. Ai fini dell'applicabilità della garanzia, i necessari interventi devono essere richiesti per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di decadenza di quindici (15) giorni dalla scoperta del vizio.

**L.8.2.** Le Parti di Ricambio eventualmente sostituite diventeranno di proprietà della Società e, se richiesto dalla Società, il Cliente le restituirà allo stesso nel luogo da questo indicato. Saranno a carico della Società soltanto i costi per riparare o sostituire le Parti di Ricambio difettose, così come i costi di trasporto delle Parti di Ricambio difettose, riparate o sostituite dal sito del rispettivo produttore al luogo di consegna come convenuto nel Contratto.

**L.8.3.** La predetta garanzia è limitata a difetti che vengano alla luce entro sei (6) mesi dal termine del Lavoro. Il periodo di garanzia delle Parti di Ricambio fornite ed impiegate nell'esecuzione di tale Lavoro è limitato a difetti che vengano alla luce entro sei (6) mesi dalla data di installazione).

**L.8.4.** Il periodo di garanzia per Parti di Ricambio che sono state riparate o sostituite in conformità alle presenti Condizioni durerà per tre (3) mesi dalla data di riparazione o di sostituzione ovvero fino alla data di scadenza della garanzia originaria, a seconda di quella che si verifichi posteriormente. A tale ulteriore garanzia si applicheranno gli stessi termini, condizioni e limitazioni di responsabilità di cui alla garanzia originaria. In nessun caso il periodo di garanzia potrà eccedere i diciotto (18) mesi dalla data d'inizio del periodo originario di garanzia secondo l'articolo L.8.3 di cui sopra.

**L.8.5.** La presente garanzia non copre i difetti dovuti o relativi a: (1) materiali o componenti o progetti forniti dal Cliente o per conto del Cliente; (2) negligenza od altri atti inadeguati o mancanze del Cliente, dei suoi dipendenti od agenti od altri terzi; (3) parti che non siano quelle originali fornite dalla Società; (4) scorretta installazione o modifiche svolte senza il consenso scritto della Società, o; (5) componenti o accessori di qualsiasi genere che non siano venduti, forniti o espressamente approvati per iscritto dalla Società o (6) parti fornite dalla Società che siano già coperte da garanzia del costruttore. In particolare, questa garanzia non copre difetti causati da o connessi con il normale uso e consumo o l'utilizzo di materiali inadatti, compresi quelli di consumo, da parte del Cliente, fluttuazioni della rete, o l'eventuale utilizzo, manutenzione, servizio o funzionamento dell'attrezzatura o delle Parti di Ricambio che non siano conformi ai manuali, alle istruzioni e alle specifiche della Società o di qualsiasi suo subcontraente o che non siano conformi, per altri motivi, alla comune pratica industriale. La garanzia non si estende a guasti o rotture derivanti da usura naturale, negligenza, cattiva manutenzione, imperizia, trascuratezza, non corretto uso del ricambio o del macchinario da parte del Cliente e così via; la stessa inoltre rimane sospesa qualora il Cliente sia in ritardo nei pagamenti, fintanto che questi non siano stati regolarizzati. L'obbligazione di garanzia non comprende spese per uso di gru, energia elettrica, ponteggio, lavori di supporto, attività di bacino incluso l'eventuale lavoro di sommozzatori, smontaggio, montaggio o spese per viaggio ed alloggio del personale o dei rappresentanti della Società.

**L.8.6.** Quella prevista nel presente articolo è l'unica garanzia riconosciuta dalla Società per il Lavoro e le Parti di Ricambio e sostituisce qualsiasi altro impegno, espresso o tacito, inclusa qualsiasi altra garanzia o responsabilità per vizi o difetti, occulti o meno, e qualsiasi altro obbligo o responsabilità in relazione ai Lavori ed alle Parti di Ricambio assunti per Contratto o per legge derogabile.

### L.9. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

**L.9.1.** La Società non sarà in alcun modo responsabile di danni indiretti, consequenziali o non prevedibili al momento della conclusione del Contratto, né di quei danni che il Cliente avrebbe potuto evitare con l'uso della dovuta diligenza.

**L.9.2.** Senza pregiudicare quanto altrimenti previsto dal Contratto, la responsabilità della Società sarà limitata, in ogni caso, per ciascun

Lavoro, ad un massimo di 50.000 euro, salvo i casi di dolo o colpa grave.

**L.9.3.** La Società non sarà parimenti responsabile per gli interventi effettuati dal Cliente o da terzi, anche se effettuati con il supporto del consulente tecnico della Società stessa.

**L.9.4.** Su richiesta del Cliente, la Società verificherà se il Lavoro, le Parti di Ricambio o gli impianti forniti siano difettosi o non conformi. Il Cliente dovrà sostenere le spese di tale verifica.

### L.10. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

**L.10.1.** Il Cliente sarà tenuto a tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi conseguente da un suo inadempimento, fermo restando l'obbligo per questi di dare immediata notizia al Cliente di tale fatto.

**L.10.2.** Il Cliente sarà responsabile qualora il danno sia dovuto alla propria difettosa esecuzione, ai mezzi di sollevamento od altre apparecchiature fornite dallo stesso ed usate dal Personale della Società; tale responsabilità non verrà meno anche in caso di assenza di eventuali reclami da parte della Società riguardanti i suddetti vizi. Il Cliente avrà la completa responsabilità per apporre e predisporre i segnali di pericolo e le procedure di sicurezza, che devono apparire sull'attrezzatura e sulle Parti di Ricambio, dopo le rispettive consegne. Inoltre, il Cliente sarà responsabile di assicurare che il personale che usa l'attrezzatura e le Parti di Ricambio sia consapevole di tutte le necessarie istruzioni di sicurezza e che i necessari segnali di pericolo sull'attrezzatura e sulle Parti di Ricambio siano esposti ed osservati in forma chiara e continua.

### L.11. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le date ed i termini di ultimazione dei Lavori convenuti sono da intendersi come puramente indicativi e non ci saranno pertanto limiti di tempo, espliciti o taciti, nel portare a termine un ordine. Se il ritardo nell'esecuzione del Contratto è dovuto ad atti od omissioni da parte del Cliente, alla Società sarà concessa una proroga temporale ragionevole per il completamento del Lavoro, che tenga in considerazione tutte le circostanze del caso.

### L.12. ASSICURAZIONE

Il Cliente, a proprie spese, stipulerà e manterrà in essere per tutta la durata del Contratto un'assicurazione a copertura globale dei beni messi a disposizione dalla Società e del Personale

*Per espressa accettazione delle clausole:*

*C.1 (Ordini e Documentazione), C.3 (Tasse Pagamenti e Questioni Ambientali), C.4 (Altre Disposizioni), C.5 (Legge Applicabile e Giurisdizione Competente)*

*F.1 (Consegna), F.2 (Prezzo Pagamento e Riserva di Proprietà), F.4 (Garanzia), F.5 (Responsabilità della Società), F.6 (Responsabilità del Cliente)*

*L.2 (Obblighi del Cliente), L.4 (ritiro e Sospensione), L.5 (Fatturazione e Pagamento), L.6 (Corrispettivi), L.7 (Leggi e Norma di Sicurezza Locali), L.8 (Garanzia), L.9 (Responsabilità della Società), L.10 (Responsabilità del Cliente), L.11 (Termini di Esecuzione dei Lavori)*